



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Procedura aperta
per l'affidamento del servizio di valutazione indipendente
del PON INCLUSIONE FSE 2014/2020**

**DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE
(art. 23, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)**

Premessa

Il presente documento è redatto in conformità a quanto richiesto in materia del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 – Suppl. Ordinario n. 10), entrato in vigore il 19 aprile 2016. In particolare, esso dà attuazione al disposto dell'art. 23, comma 15 del citato decreto legislativo che di seguito si riporta: “Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.”

Il documento è suddiviso nelle seguenti 5 sezioni:

1. Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
3. Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;

Allegati: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Sezione 1. - Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio

La lotta alla povertà e all'esclusione sociale costituisce uno degli obiettivi della strategia UE 2020 e rappresenta allo stesso tempo una importante novità nell'attenzione politica posta al più alto livello dell'Unione, aspetto confermato dalla destinazione obbligatoria nel Regolamento del Fondo Sociale di una quota pari al 20% dell'ammontare delle risorse destinate alle politiche di inclusione sociale. In particolare, l'UE ha invitato gli Stati membri a definire orientamenti programmatici al fine di costituire la base di un impegno comune per contrastare la povertà e l'esclusione sociale.

Le principali sfide identificate a livello europeo sono:

- eliminare la povertà infantile;
- promuovere l'inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili;
- fornire a tutti condizioni abitative adeguate;
- superare le discriminazioni ed aumentare l'integrazione dei disabili, delle minoranze etniche, degli immigranti e di altri gruppi vulnerabili;
- contrastare l'esclusione finanziaria e il sovra indebitamento;
- promuovere l'integrazione dei Rom.

L'Italia ha assunto, nel quadro della Strategia Europa 2020, l'impegno di contrastare il fenomeno della povertà ed esclusione sociale e di contribuire quindi al raggiungimento del target europeo, riducendo di 2,2 milioni il numero di persone in condizione di povertà entro il 2020. Tale impegno risponde anche alle raccomandazioni che la Commissione europea a più riprese ha indirizzato all'Italia sul tema della povertà, nonché alla Raccomandazione del 2008 sull'inclusione attiva che individua tre pilastri intorno ai quali costruire strumenti di contrasto alla povertà: il sostegno economico, i mercati del lavoro inclusivi e i servizi personalizzati.

In tale contesto lo Stato italiano è intervenuto in materia di inclusione sociale attraverso l'approvazione (per la prima volta nell'ambito della programmazione FSE in Italia) di un Programma nazionale che avesse l'obiettivo prioritario, da un lato, di tutelare o sostenere allo stesso modo tutti gli individui, con riferimento al percorso di definizione dei livelli essenziali di alcune prestazioni sociali da garantire uniformemente sull'intero territorio nazionale, dall'altro, di contrastare la presenza di disomogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni concernenti i diritti sociali derivante dalla complessa configurazione dell'assetto istituzionale italiano in materia di politiche sociali. Lo stesso prevede un riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali piuttosto articolato in termini di attribuzione di ruoli, funzioni e compiti assegnati ai diversi livelli.

Il Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020 (Programma/PON), a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Ministero) - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, è stato quindi approvato il 17 dicembre 2014 con Decisione della Commissione europea C(2014)10130. Tuttavia, occorre ricordare che nel corso della programmazione 2014-2020 il PON è stato oggetto di diverse riprogrammazioni – di cui l'ultima approvata con Decisione della Commissione europea C(2019) n. 5237 del 11 luglio 2019 - che hanno recepito il percorso istituzionale di messa a regime di una misura nazionale di contrasto alla povertà. La legge 15 marzo 2017 n. 33, perfezionata nel funzionamento e nella *Governance* con il decreto attuativo D.lgs n. 147 del 15 settembre 2017, ha avviato il passaggio dal Sostegno per l'Inclusione Attiva al Reddito d'Inclusione. Successivamente, con l'approvazione del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazione dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, è stato istituito il Reddito di cittadinanza.

La nuova misura ha fatto salvi i servizi di attivazione territoriale previsti dal Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, unitamente alla applicazione della valutazione multidimensionale dei bisogni delle persone in povertà.

Il PON Inclusione prevede il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di accompagnamento alla misura di sostegno economico, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, limitatamente a quelli indirizzati alla stipula del Patto per l'inclusione sociale o per i quali sono previsti altri servizi di tipo sociale.

A questo si aggiunga che l'istituzione della prima misura nazionale di contrasto alla povertà (REI) ha prodotto l'avvicinamento di soggetti vulnerabili precedentemente non conosciuti o non intercettati dai servizi, ampliando quindi la platea di soggetti potenziali da prendere in carico.

Ciò considerato si è ritenuto di estendere la platea dei destinatari anche ad altre persone in povertà, individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente o per le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza, indipendentemente dai requisiti previsti per il reddito di cittadinanza, i quali possono beneficiare dei medesimi servizi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa.

Non bisogna tralasciare che tali riforme sono avvenute in un quadro socio economico (nazionale) nel quale, secondo i dati ISTAT 2017, il trend della povertà assoluta, nonostante si sia attestato su una situazione di sostanziale stabilità con generale riferimento alle famiglie e agli individui, continua ad aumentare per le famiglie con tre o più figli.

In tale quadro, l'Autorità di Gestione ha ben chiaro il ruolo e la centralità che riveste l'attività di valutazione del PON, in quanto solo per il suo tramite è possibile assicurare quegli elementi informativi e di conoscenza, ulteriori ed integrativi rispetto a quelli forniti dal sistema di monitoraggio, in grado di assicurare una attuazione più efficiente ed efficace del programma stesso, così da renderla sempre più allineata agli obiettivi quantificati del Programma.

Le analisi dovranno essere condotte nel rispetto degli orientamenti della Commissione europea in materia di valutazione, che indicano, tra le finalità da conseguire con la pratica valutativa, oltre alla misurazione dell'efficacia ed efficienza del singolo Programma, anche quella della dimensione valutativa delle attività implementate in relazione ai risultati attesi.

Proprio per questo, l'Autorità di Gestione si è dotata di un Piano di Valutazione del PON che è stato approvato, ai sensi dell'art. 56.1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza (aprile 2016), dopo aver tenuto conto delle osservazioni pervenute e di ulteriori riflessioni, maturate anche nel confronto con i responsabili di Piano di altre amministrazioni e con il Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (Nuvap), attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione.

Ciò premesso, sulla base di quanto previsto, in particolare, dagli artt. 54 e 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in coerenza con il Piano di valutazione del PON suindicato, l'Autorità di Gestione ritiene necessario dover acquisire da un operatore economico altamente qualificato e specializzato il servizio di valutazione indipendente del PON Inclusione 2014-2020 finalizzato alla valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto degli interventi realizzati nel corso della programmazione in riferimento ai target e indicatori di risultato, alla raccolta di ogni elemento utile per identificare le problematiche che costituiscono ostacoli all'ottimale attuazione del PON e alla formulazione di proposte per migliorare i processi di attuazione *on-going*.

Il presente Capitolato si colloca nell'ambito dell'Asse 5 Obiettivo specifico "Sostenere l'esecuzione del Programma Operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo".

Nell'ambito del Servizio di valutazione indipendente, l'appaltatore aggiudicatario della gara dovrà svolgere, in particolare, le seguenti attività:

A. Servizio di valutazione in itinere del PON Inclusione

Obiettivo dell'attività di valutazione in itinere consiste nell'acquisire elementi di giudizio riguardo la capacità degli interventi attuati di conseguire la strategia assunta nel Programma nel suo complesso, alla luce anche dell'evoluzione del contesto, in termini di: obiettivi tematici; priorità d'investimento; obiettivi specifici e obiettivi trasversali (ad es. la promozione della parità di genere, non discriminazione).

La gestione complessiva del Programma dovrà anche tenere in debita attenzione alcuni ambiti relativi, ad esempio, all'applicazione dei criteri di selezione delle operazioni, alla *Governance* multilivello, ai sistemi informativi, alle azioni di assistenza tecnica, con riferimento particolare al sistema di sorveglianza, gestione e controllo.

In particolare, l'attività di valutazione in itinere dovrà concentrarsi nell'acquisire elementi valutativi rispetto a:

- verifica dell'avanzamento fisico e finanziario degli interventi;
- avanzamento nella realizzazione degli obiettivi;
- quantificazione degli indicatori di risultato;
- difficoltà incontrate nella fase di attuazione;
- possibili correttivi per migliorare la programmazione.

Attraverso la valutazione in itinere si dovrà fornire, inoltre, un supporto alla programmazione attuativa al fine di esaminare l'efficienza, l'efficacia, l'impatto e, ove pertinente, il *follow-up* degli interventi realizzati rispetto al conseguimento delle priorità e degli obiettivi tematici assunti nel Programma considerato e, quindi, una valutazione del contributo che il Programma stesso è in grado di apportare al raggiungimento degli specifici obiettivi attuazione di Europa 2020.

La valutazione in itinere prenderà in esame le attività svolte in relazione a ciascun Asse e con riferimento alle priorità di investimento e agli obiettivi specifici su cui si è concentrata l'attuazione del PON. Nei rapporti annuali si dovrà riservare adeguato spazio per l'analisi e la valutazione delle attività di comunicazione del PON, dei piani annuali di comunicazione e della Strategia di comunicazione del Programma.

L'attività di valutazione in itinere del PON dovrà essere formalizzata, principalmente, nei seguenti prodotti:

- a) disegno integrato di valutazione, da elaborare in collaborazione con l'Autorità di Gestione del PON, nel quale sono definite le domande di valutazione, le modalità delle attività valutative e il contenuto dei rapporti valutativi, nonché la progettazione di una strategia di comunicazione e diffusione dei risultati delle singole valutazioni;
- b) n. 4 Rapporti annuali di valutazione dell'attuazione del PON per le annualità di competenza di seguito descritte (detti rapporti dovranno essere consegnati all'AdG entro il 31 marzo dell'anno successivo all'annualità di competenza):
 1. la valutazione dell'attuazione del programma con dati finanziari, indicatori di realizzazione e di risultato (art. 50, Regolamento (UE) n. 1303/2013), per le annualità dal 2019 al 2022;
 2. la sintesi dei risultati di tutte le valutazioni del programma resi disponibili durante il precedente anno finanziario (art. 50, Regolamento (UE) n. 1303/2013), per le annualità dal 2019 al 2022;
 3. la valutazione sui progressi del Programma con riguardo ai target finali del quadro di riferimento dell'efficacia (artt. 21 e 22, Regolamento (UE) n. 1303/2013);

4. la valutazione dell'attuazione della Strategia di Comunicazione del Programma (artt. 111 e 116, Regolamento (UE) n. 1303/2013), per le annualità dal 2019 al 2022;
- c) n. 1 Relazione con la sintesi dei risultati delle precedenti valutazioni, delle realizzazioni e dei risultati ottenuti dal Programma (art. 114, par. 2 Regolamento (UE) n. 1303/2013), da presentare entro il 31 dicembre 2022;
- d) n. 4 Rapporti tematici, che verteranno, in coerenza con il Piano di Valutazione, su contenuti concordati con l'Autorità di Gestione e secondo una tempistica che sarà ugualmente definita con quest'ultima.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 par. 3 Regolamento (UE) n. 1303/2013 le attività prestate dovranno assicurare la valutazione del conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità del PON.

Nell'espletamento del proprio incarico l'appaltatore utilizzerà e valorizzerà le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio, finanziario, procedurale e fisico, che l'Amministrazione si impegna a rendere disponibili insieme ad eventuale altra documentazione connessa all'attuazione del PON.

L'Affidatario è tenuto al rispetto degli approcci metodologici descritti nel Piano di valutazione e terrà conto, nello svolgimento dell'incarico, delle attività di natura valutativa già svolte o affidate, o che saranno affidate, ad altri soggetti.

Nei rapporti annuali, si dovrà riservare adeguato spazio per l'analisi e la valutazione delle attività di comunicazione del PON, dei piani annuali di comunicazione e della Strategia di comunicazione del Programma approvata dal Comitato di sorveglianza del 28.05.2015. La valutazione delle attività di comunicazione include l'ideazione, in collaborazione con l'Autorità di Gestione, e l'esecuzione di specifici sondaggi e indagini riguardo al grado di conoscenza del PON, al giudizio sull'Unione europea e sulle politiche europee, sulle opportunità offerte dal PON, sugli interventi finanziati, sui risultati ottenuti, sull'efficacia degli strumenti di informazione e comunicazione utilizzati dall'Amministrazione.

L'AdG e il CdS utilizzeranno i risultati delle valutazioni nell'ambito dello svolgimento dei propri ruoli istituzionali, di carattere strategico e/o operativo, trasversale e/o specifico. Verrà costituito un Comitato di Pilotaggio, presieduto dall'AdG, che sarà referente del gruppo di valutazione, che avrà la funzione di garantire una gestione partecipata del processo valutativo, in particolare per le attività di rielaborazione delle domande di valutazione, attraverso un confronto sulla metodologia da utilizzare nel corso della valutazione.

Nell'espletamento del proprio incarico l'Affidatario utilizzerà e valorizzerà le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio, finanziario, procedurale e fisico che l'Amministrazione si impegna a rendere disponibili insieme ad eventuale altra documentazione connessa all'attuazione del PON FSE.

Per la valutazione si potranno utilizzare dati provenienti da diverse fonti, in relazione ai diversi ambiti e criteri di valutazione, nonché prendendo in debita considerazione la realizzazione di:

- analisi documentale;
- interviste mirate;
- focus group.

Nello svolgimento del Servizio, l’Affidatario dovrà coordinarsi con il personale preposto ai singoli servizi dell’Amministrazione competente per l’ambito di riferimento della presente gara.

B. Ulteriori ambiti di attività

L’Affidatario, inoltre, fornirà supporto all’Autorità di Gestione continuativamente nelle seguenti attività:

- supporto alla revisione del Piano di valutazione;
- rilevazione e monitoraggio degli indicatori individuati nel PON Inclusione 2014 – 2020, nonché attività connessa all’eventuale richiesta di modifica e integrazione degli indicatori di realizzazione e risultato del PON;
- redazione della Relazione annuale di attuazione per gli anni di competenza dal 2019 al 2022, secondo il modello previsto dall’Allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015, in attuazione dell’art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- partecipazione alle riunioni del Comitato di sorveglianza nonché a gruppi ed incontri nazionali e regionali (principalmente presso le sedi regionali e dell’Amministrazione centrale);
- utilizzo di strumenti innovativi di promozione e diffusione dei risultati delle valutazioni effettuate;
- attività informativa per eventi, note informative, sintesi divulgative, presentazioni per riunioni ed elaborati a corredo dei prodotti sopra richiesti su esigenza dell’Autorità di Gestione, anche espresse dal Comitato di Sorveglianza.

Sezione 2. - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, per gli stessi non è necessaria la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e gli oneri relativi possono assumersi pari a zero, ex comma 3-bis dell’articolo di legge citato.

In conformità al disposto dell’art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le imprese concorrenti non dovranno indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di servizi di natura intellettuale.

Sezione 3. - Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi

Per la stima del costo da sostenersi da parte dell’Amministrazione per l’acquisizione dei servizi descritti nei paragrafi precedenti si è tenuto conto, in primo luogo, trattandosi di servizi di natura intellettuale, delle risorse specializzate giudicate necessarie al fine di rendere efficacemente i servizi medesimi; e quindi, in secondo luogo, dei costi di mercato correnti per le prestazioni professionali provenienti dalle risorse medesime.

A tale effetto, così come meglio definito nel capitolato, è stato quindi individuato come necessario (tenendo conto della specificità, articolazione, consistenza e durata dei servizi in affidamento) un gruppo di servizio avente, per numerosità delle risorse componenti, rispettiva specializzazione e dimensione degli impegni relativi, la seguente composizione:

Il gruppo di lavoro minimo proposto dovrà rispettare, per numerosità / dimensione degli impegni e qualificazione specifica delle risorse, la seguente composizione:

- (a) n.1 (uno) capo progetto, con almeno 10 (dieci) anni di esperienza professionale sui temi della programmazione e della valutazione dei programmi cofinanziati dai fondi SIE, con particolare esperienza nel campo dell'inclusione sociale (per un volume di gg/lavoro complessive stimato necessario pari a 72);
- (b) n. 1 (uno) esperto senior - manager, con esperienza professionale di almeno 10 (dieci) anni nel campo della valutazione di programmi co-finanziati dai fondi SIE, con particolare esperienza nel campo dell'inclusione sociale (per un volume di gg/lavoro complessive stimato necessario pari a 150);
- (c) n.1 (uno) esperto senior con esperienza professionale di almeno 7 anni nel campo della *Governance* di interventi complessi del sistema dei servizi di politiche sociali (per un volume di gg/lavoro complessive stimato necessario pari a 180);
- (d) n. 1 (uno) esperto senior con almeno 7 (sette) anni di esperienza di programmazione e monitoraggio di Programmi cofinanziati dai fondi SIE, con particolare esperienza nel campo delle politiche sociali (per un volume di gg/lavoro complessive stimato necessario pari a 180);
- (e) n. 1 (uno) esperto senior con una esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni nel campo dell'indagine statistica ed in particolare nella definizione di campioni d'indagine e nell'elaborazione e analisi dati quali/quantitativi svolta nell'ambito di servizi di valutazione di programmi cofinanziati dai fondi SIE (per un volume di gg/lavoro complessive stimato necessario pari a 180);
- (f) n. 1 (uno) esperto senior con esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni nel campo della valutazione di fondi SIE e delle relative azioni di comunicazione e informazione (per un volume di gg/lavoro complessive stimato necessario pari a 180);
- (g) n. 4 (quattro) esperti junior, con esperienza professionale di almeno 3 (tre) anni nell'ambito della programmazione e della valutazione dei programmi cofinanziati dai fondi SIE (per un volume di gg/lavoro complessive stimato necessario pari a 1.220, cumulativamente per le quattro figure).

Ai fini della determinazione del costo di acquisizione delle prestazioni in affidamento, da rendersi attraverso gruppo di servizio avente la suindicata composizione, l'Amministrazione ha dunque considerato:

- i dati storici disponibili circa il prezzo di servizi corrispondenti e/o analoghi relativi a contratti stipulati da altre amministrazioni pubbliche nel medesimo settore;
- il livello di competenza ed esperienza curricolare richiesto per le diverse figure del gruppo ed il conseguente valore economico specifico delle prestazioni rispettivamente attese;
- (seppure non direttamente ed automaticamente applicabili alla presente operazione in ragione delle diverse caratteristiche dei servizi richiesti), i prezzi di riferimento ricavabili da Convenzioni quadro

Consip relativi alla erogazione di servizi specialistici di supporto ai processi di attuazione dei Fondi SIE, facendo in particolare riferimento alla Convenzione a cui la scrivente Amministrazione ha di recente aderito: Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020, Lotto, n. 9 (CIG 65216625BB).

Verificata quindi la sostenibilità economica dei prezzi unitari risultanti da tale ultima Convenzione (alla luce del costo del lavoro, come da tabelle ministeriali di riferimento, degli oneri per la sicurezza aziendale e della ordinaria incidenza di spese generali ed utile d'impresa) ed operati rispetto a tali prezzi alcuni limitati aggiustamenti ritenuti congrui in ragione delle specificità del profilo curricolare delle risorse richieste, il valore complessivo dell'operazione in affidamento, da valere quale base d'asta della procedura, è stato individuato in **Euro 679.980,00** (seicentoseptantannove milanovecentoottanta/00) oltre IVA, sulla base dei parametri lordi di impegno e di prezzo di seguito indicati:

n. 1 Capo progetto

Numero di giornate complessive: 72 (x 605 €/uomo) = € 43.560,00

n. 1 Esperto senior - manager 10 anni esperienza professionale

Numero di giornate complessive: 150 (x 470 €/uomo) = € 70.500,00

n. 2 Esperti senior 7 anni esperienza professionale

Numero di giornate complessive: 360 (x 368 €/uomo) = € 132.480,00

n. 2 Esperti senior 5 anni esperienza professionale

Numero di giornate complessive: 360 (x 350 €/uomo) = € 126.000,00

n. 4 Esperti junior 3 anni esperienza professionale

Numero di giornate complessive: 1.220 (x 252 €/uomo) = € 307.440,00

Il suddetto valore stimato del contratto, pari ad **Euro 679.980,00** (IVA ed eventuali ulteriori contributi di legge esclusi), si intende comprensivo di ogni onere e spesa, nonché della maggiorazione per utile d'impresa. Tale importo è stato quindi individuato quale base d'asta della procedura.

Secondo quanto indicato in apertura del presente paragrafo, non sono presenti oneri per la sicurezza da interferenze e, quindi, non sussistono oneri non soggetti a ribasso.

Sezione 4. - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

L'Amministrazione procedente intende provvedere alle attività necessarie all'affidamento del servizio ed al controllo della fase di esecuzione del contratto a mezzo di proprio personale o di altro personale pubblico di cui possa avvalersi senza oneri aggiuntivi.

Nel prospetto degli oneri di cui trattasi non vi è inoltre necessità di considerare le spese per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. o degli estratti del medesimo sui quotidiani, in quanto in ambo i casi da rimborsarsi - ex lege - da parte del concorrente aggiudicatario.

Di conseguenza, l'elenco delle voci di spesa stimate necessarie per l'acquisizione dei servizi oggetto del contratto in affidamento (salvo variazioni sui costi interni, in relazione a scelte di carattere organizzativo ancora da compiersi) può formularsi come segue:

- | | |
|---|----------------|
| a) corrispettivo massimo di competenza del Fornitore | = € 679.980,00 |
| b) IVA sul detto importo (ad aliquota corrente, pari al 22 %) | = € 149.595,60 |
| c) contributo gara (ANAC) a carico pubblico | = € 375,00 |

per un totale ad oggi stimabile pari, quindi, ad **€ 829.950,60**.

Peraltro, poiché tale importo non tiene conto dei ribassi d'asta attesi, è almeno verosimile che la spesa effettiva di acquisizione risulti di minore entità.

Sono allegati al presente progetto, il capitolato descrittivo e prestazionale, nonché lo schema di contratto.

- fine documento -